



Decreto Legge **RILANCIO** Introduzione agli incentivi **CESSIONE DEL CREDITO e** **ECOBONUS**

Contatti:

commerciale@vpsolar.com

0423 632 710

www.vpsolar.com

**CONVERSIONE IN
LEGGE**

Luglio 2020

Programma:

1. Legge di conversione del DL n. 34 novità e quadro complessivo
2. I punti critici per la Super detrazione e Cessione Credito / Sconto
3. Le attività propedeutiche all'avvio del business.

NOTE:

- Sono riportate in **rosso** le modifiche rilevanti rispetto al DL n. 34;
- Sono trattati i temi generali e più comuni, tralasciando le particolarità.

Art. 119

**Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico
e colonnine di ricarica di veicoli elettrici**

Definiamo «MASTER» i seguenti Interventi (detti anche «trainanti»):

ISOLAMENTO TERMICO	Isolamento termico di almeno il 25% delle superfici opache (verticali, orizzontali ed inclinate) di involucri di edifici I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi....
IMPIANTI CENTRALIZZATI	In condomini, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati a pompa di calore (anche ibridi) o a condensazione e altro...
IMPIANTI AUTONOMI	Novità In unifamiliari o «a schiera», sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con pompa di calore (anche ibrida) o a condensazione e altro...
SISMABONUS	Di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013

Definiamo «SLAVE» i seguenti Interventi:

FOTOVOLTAICO	Impianti connessi alla rete, installati su edifici, anche appartenenti a Comunità Energetiche
ACCUMULO	Se realizzati congiuntamente o successivamente agli impianti fotovoltaici sopra nominati
RICARICA AUTO	Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici
ALTRI INTERVENTI DI EFFICIENZA	Altri interventi di efficienza energetica di cui all'art. 14 del D.L. n. 63 del 2013

Novità

SUPER DETRAZIONE

In riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021

Per gli Istituti autonomi case popolari IACP la scadenza è posticipata al 30 giugno 2022

- Per gli interventi «MASTER» la detrazione fiscale passa al **110%** e viene ripartita in **5 anni**
- Per gli interventi «SLAVE» solo se realizzati congiuntamente ad interventi «MASTER»:

INTERVENTI MASTER	INTERVENTI SLAVE			
	FOTOVOLTAICO	ACCUMULO	RICARICA AUTO	ALTRI INTERVENTI DI EFFICIENZA
ISOLAMENTO TERMICO	110% - 5 anni	110% - 5 anni	110% - 5 anni	110% - 5 anni
IMPIANTI CENTRALIZZATI	110% - 5 anni	110% - 5 anni	110% - 5 anni	110% - 5 anni
IMPIANTI AUTONOMI	110% - 5 anni	110% - 5 anni	110% - 5 anni	110% - 5 anni
SISMABONUS	110% - 5 anni	110% - 5 anni	50% - 10 anni	50% - 65% 10 anni
Nessun intervento MASTER	50% - 10 anni	50% - 10 anni	50% - 10 anni	50% - 65% 10 anni

CONDIZIONI parte 1

1. Gli interventi «MASTER» e gli «ALTRI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA» devono rispettare i **requisiti minimi ...**
 2. Con l'insieme di interventi «MASTER» + «SLAVE» si deve raggiungere **un incremento di almeno 2 classi energetiche** dell'edificio (o raggiungere la classe più alta) per raggiungere la SUPER DETRAZIONE negli interventi «MASTER».
Quest'ultima condizione deve essere provata con la presentazione di un l'attestato di prestazione energetica (A.P.E) ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
 3. Gli interventi Fotovoltaico ed Accumulo **devono cedere l'energia non autoconsumata al GSE (anche nell'eventuale comunità energetica)** e non possono accedere a nessuna altra forma di agevolazione di qualsiasi natura (regionale, statale, ecc...).
- Per le comunità energetiche il Ministero individuerà valorizzazione e modalità...

CONDIZIONI parte 2 (Beneficiari ed Edifici)

- ✓ Condomini (edifici)
- ✓ Persone fisiche (fino ad un **massimo 2 unità immobiliari**)
- ✓ Istituti case popolari (IACP) o simili
- ✓ Cooperative di abitazioni
- ✓ **Organizzazioni non lucrative e simili**
- ✓ **Associazioni e società sportive dilettantistiche (solo su spogliatoi)**

Tolto il limite della
prima casa

NOTA:

La super detrazione non si applica ad immobili di categoria catastale A/1 A/8 e A/9 (ville, castelli e signorili)

CONDIZIONI parte 3 (Limiti di Spesa)

Ammontare complessivo delle SPESE AMMISSIBILI			
Interventi:	Tipologia di Edifici	Limite assoluto	Limite specifico
ISOLAMENTO TERMICO	Edifici unifamiliari o a schiera	50.000 €	
	Fino a 8 unità immobiliari	40.000 €/unità	
	Oltre 8 unità immobiliari	30.000 €/unità	
IMPIANTI CENTRALIZZATI	Fino a 8 unità immobiliari	20.000 €/unità	
	Oltre 8 unità immobiliari	15.000 €/unità	
IMPIANTI AUTONOMI		30.000 €	
SISMABONUS		Usuali	
FOTOVOLTAICO		48.000 €	€/kWp 2.400 - 1.600
ACCUMULO		48.000 €	€/kWh 1.000
RICARICA AUTO		Usuali	
ALTRI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA		Usuali	

Nel caso di interventi particolari di ristrutturazione o nuova costruzione

Comunità Energetiche

- L'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono alle configurazioni per l'autoconsumo collettivo **non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale**.
- La detrazione prevista per gli impianti fotovoltaici gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni di Comunità Energetiche o Autoconsumo Collettivo **si applica fino alla soglia di 200 kW** e per un ammontare complessivo di spesa fino a 96.000 €.
- Per gli impianti fotovoltaici «SLAVE» nelle configurazioni di Comunità Energetiche o Autoconsumo Collettivo, in abbinamento ad interventi «MASTER», si applica la **detrazione 110% per i primi 48.000 € di spesa e del 50% per la rimanente parte di spesa**.

OPZIONE DI CESSIONE DEL CREDITO e SCONTO IN FATTURA

1. Agli interventi «MASTER» e «SLAVE» si può applicare l'opzione della **cessione o sconto del credito derivante dall'importo corrispondente alla detrazione**.
Le modalità di comunicazione dell'opzione della cessione o sconto sono comunicati per via telematica all'**Agenzia delle Entrate** che dovrà definire le modalità applicative.
2. Per l'opzione di cessione o sconto, il contribuente richiede il **visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.
3. Deve essere presentata ad ENEA una **asseverazione di un tecnico** sul rispetto dei requisiti e la congruità delle spese sostenute (modalità da definire 30 gg dopo conversione in legge del decreto)

PRECISAZIONI VISTO DI CONFORMITA'

DI COSA: dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta

DA CHI:

- dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- Da soggetti iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
- dai centri di assistenza fiscale

In attesa di Decreto dal MISE per:

- requisiti minimi
- modalità di asseverazione
- congruità degli interventi.

PRECISAZIONE SULL' ASSEVERAZIONE

DI COSA:

- a) del rispetto dei requisiti tecnici previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013
- b) della corrispondente **congruità delle spese** sostenute in relazione agli interventi agevolati.

DA CHI:

- tecnici abilitati, presumibilmente gli stessi che emettono l'APE

Per l'asseverazione delle spese sono specificati dei riferimenti già attuabili:

- prezziari regioni
- listini camere ...
- prezzi correnti di mercato

NOTA: anche gli interventi Sismabonus devono essere asseverati, tralasciamo i dettagli in questo caso.

SANZIONI PER I SOGGETTI CHE RILASCIANO ASSEVERAZIONI E VISTI

Ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la **sanzione amministrativa** pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa

I soggetti (che asseverano e vistano) DEVONO STIPULARE una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.

La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.

Art. 121

Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali

In luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per le spese sostenute negli anni **2020 e 2021**, i beneficiari possono optare per:

- A. Un contributo, sotto forma di **sconto sul corrispettivo dovuto**, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi (fino al limite massimo del corrispettivo stesso). Il fornitore ha la facoltà di recuperarne l'ammontare come credito d'imposta o di cederlo anch'esso successivamente ad altri soggetti.

- B. La **cessione di un credito d'imposta pari alla detrazione**, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti.

Per entrambe le alternative è prevista la possibilità di cessione anche ad **istituti di credito e altri intermediari finanziari**.

LE opzioni A o B possono essere esercitate anche per SAL (Stato Avanzamento Lavori)

Max n° 2 SAL per intervento con ciascuno almeno del 30% del valore.

Gli interventi che danno la possibilità di sconto o cessione (semplificati)

- a) Interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione Irpef 50%)
- b) efficienza energetica
- c) adozione di misure antisismiche
- d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti
- e) installazione di impianti solari fotovoltaici
- f) installazione di sistemi di accumulo
- g) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici

Anche in interventi «SLAVE»

RESPONSABILITA'

- Qualora siano accertate **irregolarità dei requisiti** che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante.
- Il recupero dell'importo è effettuato **nei confronti del soggetto beneficiario**, fermo restando, in presenza di concorso nella violazione, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari.
- I fornitori e i soggetti cessionari **rispondono solo** per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto

Grazie per l'attenzione
Appuntamento al prossimo webinar
Seguiteci nei nostri canali social: @vpsolar



Contattaci per approfondimenti e idee su come già impostare la gestione 2020:
commerciale@vpsolar.com

0423 632 710

www.vpsolar.com